

IL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO: RAGIONI, DISCIPLINA E CONSEGUENZE DELLA SUA APPLICAZIONE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO – PARTE SECONDA [★]

di CLAUDIA BENANTI

SOMMARIO: 6. Il procedimento. – 7. Emissione e contenuto del certificato. – 8. Copie del certificato. Procedure di ricorso. – 9. Effetti del certificato: limiti della disciplina. – 10. Rapporti tra protezione del terzo che ha confidato nel certificato successorio europeo e protezione dell'avente causa dall'erede o dal legatario apparenti.
[Continua dal fascicolo I, Parte Seconda]

6. IL PROCEDIMENTO. Il «certificato successorio europeo» (di seguito, anche «certificato») è stato introdotto dal reg. (UE) n. 650/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4.7.2012 – «relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo» – nel prosieguo denominato anche semplicemente regolamento⁽¹⁾.

Colui che presenta la domanda del certificato è tenuto a fornire all'autorità competente al rilascio tutte le informazioni rilevanti a tal fine – in base alla legge applicabile alla successione – di cui sia a conoscenza e le relative prove⁽²⁾. Il contenuto della domanda è disciplinato in modo analitico dall'art. 65 del regolamento, al quale ci si limita a rinviare, per la sua sostanziale coincidenza col contenuto del certificato.

L'autorità ha, invece, il compito di controllare la veridicità delle dichiarazioni del richiedente e l'autenticità dei documenti o l'attendibilità degli altri mezzi di prova da lui forniti.

[★] **Contributo pubblicato in base a referee.**

⁽¹⁾ Detto regolamento è stato pubblicato nella G.U.U.E. serie L n. 201 del 27.7.2012, 107.

⁽²⁾ Sul rapporto fra onere della prova e onere dell'allegazione dei fatti, v. PATTI, *Le prove. Parte generale*, nel *Trattato Iudica-Zatti*, Giuffrè, 2010, 1 ss., spec. 54 ss. ed *ivi*, 96 ss., per ulteriori riferimenti.

La fase, molto delicata, dell'istruzione probatoria non è disciplinata dal regolamento, che fa rinvio, invece, alla legislazione nazionale. Essa si svolgerà, quindi, in modo diverso a seconda che il procedimento risulti – a seguito della scelta che lo Stato deve effettuare ai sensi dell'art. 78 – incardinato davanti al giudice oppure al notaio.

Infatti, nel rispetto del principio di disponibilità delle prove, stabilito dall'art. 115 cod. proc. civ., il giudice può disporre d'ufficio mezzi di prova (solo) nei casi previsti dalla legge ed ha un certo potere d'indagine, anche nella volontaria giurisdizione⁽³⁾. Per esempio, egli potrebbe, a norma dell'art. 213 cod. proc. civ., chiedere informazioni scritte alla pubblica amministrazione, al fine di controllare la veridicità di quanto dichiarato nell'istanza.

Invece, allo stato attuale della nostra normativa, questi poteri non competono al notaio, che potrebbe soltanto indicare al soggetto le lacune che ravvisa nella domanda e nei mezzi di

⁽³⁾ Sull'istruzione probatoria nel processo civile, v. TARUFFO, *L'istruzione probatoria*, in *La prova nel processo civile*, a cura di TARUFFO, nel *Trattato Cicu-Messineo*, LXII, Giuffrè, 2012, 79 ss. Ritengono che il procedimento per il rilascio del certificato rientri nella volontaria giurisdizione anche MAIDA, *Il certificato successorio europeo*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2012, 389 ss., spec. 405 e PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, in *Eur. e dir. priv.*, 2013, 729 ss., spec. 744. Il carattere non contenzioso della procedura è rilevato anche in MAX PLANCK INSTITUTE FOR COMPARATIVE AND INTERNATIONAL PRIVATE LAW, *Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession*, in *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 2010, 522 ss., spec. 564 s.

prova ed invitarlo a colmarle (entro un certo termine), come previsto dall'art. 66, § 1, del regolamento.

Quanto ai tipi di prova ammessi, colui che chiede il certificato ha l'onere di produrre i documenti pertinenti in originale o in copia autentica (art. 65, § 3). È questo, perciò, lo *standard* di prova che garantisce in modo adeguato la correttezza delle informazioni⁽⁴⁾ e di cui l'autorità può fidarsi nell'emettere il certificato.

Se, però, il soggetto non sia stato in grado di esibire il documento richiesto – che si trovi, ad esempio, in un altro Stato – l'autorità di rilascio può decidere di accettare altri mezzi di prova (art. 66, § 2), ma, deve ritenersi, solo se consentito dalla sua legge nazionale⁽⁵⁾. Il richiedente, che non sia in possesso del testamento, può comunque indicare il luogo in cui lo stesso si trova, affinché l'autorità possa procurarsene il testo.

Va escluso, però, che le informazioni rilevanti ai fini del rilascio del certificato possano essere fornite dall'istante nella forma delle dichiarazioni sostitutive, di certificazioni o dell'atto di notorietà, previste dagli artt. 46-47 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*). Infatti, l'autorità deve poter compiere l'accertamento mediante strumenti dotati di certezza e tali non sarebbero le dichiarazioni sostitutive.

Inoltre, la disciplina riferita risponde ad un'esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo⁽⁶⁾ e si applica esclusivamente nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione (cfr. art. 2, d.p.r. n. 445/2000), all'interno della quale non rientrano né l'autorità giudiziaria né il notaio⁽⁷⁾. Invece, il processo

civile è retto dal principio che la parte non può provare fatti a sé favorevoli mediante una propria dichiarazione e che soltanto la non contestazione o l'ammissione della controparte possono esonerarla dal fornire la relativa prova⁽⁸⁾.

Questi rilievi possono essere estesi anche all'ipotesi in cui un professionista legale (come il notaio) sia delegato all'esercizio di funzioni giurisdizionali in un procedimento di volontaria giurisdizione, quale sarebbe, appunto, quello per il rilascio del certificato europeo.

È vero che l'art. 66, § 3, regolamento riconosce all'autorità la facoltà di esigere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o il giuramento – da intendersi come suppletorio e non come decisorio – quando ciò sia previsto dalla legge nazionale e alle condizioni dalla stessa stabilite. Tuttavia, questa misura non è volta ad alleggerire l'onere della prova a carico del richiedente, ma a garantire in maggior misura la veridicità delle dichiarazioni effettuate – segnatamente quella sull'inesistenza della litispendenza, che la domanda deve contenere ai sensi dell'art. 65, lett. l) – mediante le conseguenze

le, in www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/studi-materiali/documentazione-amministrativa-generale/2393.pdf, che ha escluso l'applicazione della normativa sulla semplificazione amministrativa all'atto notarile.

⁽⁸⁾ Sulla base di questo argomento, la giurisprudenza ha più volte negato valore probatorio alle dichiarazioni sostitutive, nel processo civile. Cfr. Cass., sez. un., 3.4.2003, n. 5167, in *Giust. civ.*, 2003, I, 1497, con nota di GIACALONE; Cass., 23.7.2010, n. 17358, in *Mass. Giust. civ.*, 2010; Cass., 29.12.2011, n. 29830, *ivi*, 2011 (quest'ultima, con riferimento all'atto notorio). *Contra*, da ultimo, Cass., 23.1.2012, n. 879, in *Riv. notar.*, 2012, 1172, con nota di MUSOLINO. Si noti che Cass., ord. 3.5.2013, n. 10371, in www.cortedicassazione.it, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, dell'idoneità della dichiarazione sostitutiva a provare la qualità di erede nel giudizio civile. Sul tema, v. anche GRAZIOSI, *Atto notorio, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e autocertificazione davanti al giudice civile*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2000, 303 ss.; ROTA, *I documenti*, in *La prova nel processo civile*, a cura di TARUFFO, cit., 575 ss., spec. 606 ss. ed *ivi* ulteriori riferimenti.

⁽⁴⁾ Cfr. MAX PLANCK INSTITUTE, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., 681.

⁽⁵⁾ *Ibidem*, sull'opportunità di esplicitare il riferimento alla *lex fori*.

⁽⁶⁾ In arg. v. LIVERANI, voce «Certificazione, I, Diritto amministrativo» [postilla di aggiornamento-2006], in *Enc. giur. Treccani*, VI, Ed. Enc. it., 1988, 1 s.

⁽⁷⁾ Cfr., nell'ambito della dottrina notarile, D'ORIO, *Studio C.N.N. n. 2393/1999: Semplificazione delle certificazioni amministrative e attività notari-*

penali che si ricollegano alla falsità della dichiarazione.

È proprio per consentire all'autorità di rilascio del certificato di adempiere al proprio dovere di verifica, è previsto che le informazioni utili per l'emissione del certificato medesimo circolino fra gli Stati membri (art. 66, § 5). In particolare, è stabilito che l'autorità competente fornisca all'autorità straniera che deve emettere il certificato, su sua richiesta, le informazioni contenute nei propri registri (immobiliari, dello stato civile ecc.), che attengono alla successione o ai rapporti patrimoniali fra coniugi o equivalenti del defunto.

Tuttavia, la norma non attribuisce all'autorità di rilascio del certificato un vero e proprio diritto di accesso ai pubblici registri degli altri Stati membri. Infatti, l'autorità alla quale le informazioni sono richieste può rifiutarsi di fornirle, sulla base della propria legge⁽⁹⁾.

È previsto, inoltre, che l'autorità informi della richiesta del certificato i possibili beneficiari, anche attraverso la pubblicazione della medesima, e che proceda, se necessario, alla loro audizione (art. 66, § 4).

Queste disposizioni sono volte a garantire il superiore principio del contraddittorio e prescindono, perciò, dalle previsioni della legge nazionale. Si vuole consentire agli interessati di partecipare al procedimento, per fare valere le proprie ragioni, garantendo così al certificato maggiore attendibilità di contenuto e stabilità di effetti (limitando, cioè, i casi di impugnazione).

In base a questa norma, l'autorità ha il potere (*rectius*, il dovere) di procedere, per esempio, all'audizione dei legittimari pretermessi o lesi e di prospettare loro la possibilità di agire in riduzione per evitare l'emissione di un certificato contrario ai loro interessi.

7. EMISSIONE E CONTENUTO DEL CERTIFICATO. L'autorità emette, senza ritardo, il certificato se ha accertato gli elementi da attestare

⁽⁹⁾ Cfr. REYNIS, *Le certificat successoral européen, un acte authentique européen*, in *Defrénois*, 2012, 767 ss., spec. 769 s. Questo potere di rifiuto non era previsto, invece, nel testo della «Proposta» del regolamento in esame.

in base alla legge applicabile alla successione, nel suo complesso, ovvero alla legge applicabile ad elementi specifici della successione stessa (cfr. art. 67, § 1).

È previsto l'uso di un modello *standard* di certificato, che verrà elaborato – analogamente a quanto previsto per la relativa domanda – mediante la procedura consultiva disciplinata dall'art. 4, reg. (UE) n. 182/2011 del 16.2.2011⁽¹⁰⁾ (cfr. art. 81, § 2, reg. UE n. 650/2012). La norma richiamata prevede che la Commissione, al fine di decidere l'atto da adottare, debba chiedere il parere preventivo di un Comitato formato dai rappresentanti legali degli Stati membri.

L'autorità competente deve informare i beneficiari del rilascio del certificato, in modo che gli stessi possano eventualmente proporre le azioni previste dagli artt. 71 e 72, volte ad ottenerne la rettifica o la modifica o la revoca (art. 67, § 2).

Invece, l'autorità non emette il certificato quando non ritiene sufficientemente accertati gli elementi da attestare oppure se su di essi vi sia contestazione o ancora se il certificato non sarebbe conforme ad una decisione già intervenuta su quegli elementi (art. 67, § 1, lett. *a* e *b*).

Ad esempio, essa dovrà rifiutare il rilascio del certificato se, in pendenza del relativo procedimento, il legittimario leso abbia proposto l'azione di riduzione dinanzi al giudice competente. In questo caso, infatti, gli elementi da attestare sono oggetto di contestazione.

Tuttavia, se l'azione non sia proposta, l'autorità dovrà emettere il certificato, sulla base del contenuto del testamento⁽¹¹⁾.

Deve ritenersi che il provvedimento di diniego del certificato debba essere motivato, al fine di consentirne l'impugnazione ai sensi del suc-

⁽¹⁰⁾ *Reg. (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.2.2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*, in G.U.U.E. serie L n. 55 del 28.2.2011, 13.

⁽¹¹⁾ Del medesimo avviso, JACOBY, *Le certificat successoral européen*, in *Semaine Juridique Notariale*, 2010, n. 10, 29 ss., spec. 32 (con riferimento al testo della «Proposta» di regolamento).

cessivo art. 72 e che vada comunicato sia al richiedente che agli altri interessati, in applicazione analogica dell'art. 67, § 2, che prevede l'obbligo di informare i beneficiari, dell'emissione del certificato.

Il certificato contiene le informazioni elencate nell'art. 68, nella misura in cui siano congruenti con lo scopo per il quale è rilasciato, ossia l'attestazione della qualità e/o dei poteri di eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell'eredità (di seguito, anche «beneficiari» del certificato) ⁽¹²⁾.

Alcuni dati servono ad individuare l'autorità di rilascio e la pratica, in modo che i soggetti che si trovano in un altro Stato ed ai quali sia esibito il certificato possano verificarne il contenuto e che gli interessati possano chiederne la rettifica, la modifica o la revoca.

Soprattutto, devono essere precisati gli elementi sui quali l'autorità ha fondato la propria competenza ad emettere il certificato, in base ai criteri indicati nel regolamento (lett. c): i fatti, indicati in modo analitico, in base ai quali essa ha accertato che il defunto risiedeva stabilmente in quello Stato; oppure la dichiarazione, contenuta nel testamento o espressa in forma testamentaria, con la quale il *de cuius* ha scelto, per regolare la sua successione, la legge di quello Stato, unitamente all'accordo di scelta del foro concluso dalle parti interessate (art. 5) ecc.

Questa prescrizione si coordina con quella della successiva lett. i), secondo la quale l'autorità che emette il certificato deve indicare la legge applicabile alla successione e gli elementi in base ai quali essa è stata determinata e con quella della lett. j), secondo cui occorre precisare il fondamento dei diritti e/o dei poteri degli eredi, legatari, esecutori testamentari o am-

⁽¹²⁾ Sul contenuto del certificato, v. TEN WOLDE, *Will professionals in other countries be able to rely on a European Certificate of Inheritance for all purposes?* (relazione presentata alla Conferenza di Bruxelles 10-11.5.2004), in DEUTSCHES NOTARINSTITUT, *Les Successions Internationales dans l'UE – Perspectives pour une Harmonisation*, 503 ss., spec. 510 ss., in www.successions.org/20_ten_Wolde.pdf; Süß, *Das Europäische Nachlasszeugnis*, in *Zeitschrift für Europäisches Privatrecht*, 2013, 725 ss., spec. 739 s.

ministratori dell'eredità. Tutte queste informazioni servono, infatti, a consentire ai soggetti che si trovano in altri Paesi di confidare nella correttezza delle informazioni contenute nel certificato ⁽¹³⁾.

Devono, poi, essere indicate le generalità del defunto, con la data e il luogo della morte. Questi ultimi dati sono rilevanti, perché incidono sulla regolazione della successione, sia sotto il profilo della legge applicabile – per esempio, per stabilire l'ultima residenza abituale del *de cuius* – sia per quanto riguarda la determinazione degli aventi diritto a succedere, in base a detta legge.

Vanno indicate anche eventuali convenzioni matrimoniali concluse dal *de cuius* col coniuge, al fine di stabilire il regime patrimoniale a cui era sottoposta la coppia. La ragione è che detto regime, se è di stampo comunitario, incide sulla proprietà dei beni acquistati o dei redditi prodotti durante il matrimonio. Perciò, nello stabilire le quote ereditarie occorre tenerne conto.

Lo stesso dicasi per gli accordi conclusi dal *de cuius* col partner in vista dello scioglimento del legame, se previsto dalla legge a cui questi rapporti sono sottoposti.

Si noti, però, che il regime patrimoniale della famiglia è escluso dal campo di applicazione del regolamento e che le norme di conflitto nazionali in questa materia non sono armonizzate ⁽¹⁴⁾. Perciò, l'autorità che emette il certificato stabilirà le quote ereditarie in base alla legge che – secondo le norme di conflitto vigenti nel proprio Stato – è applicabile ai rapporti patrimoniali tra i coniugi ⁽¹⁵⁾. Ma le norme di con-

⁽¹³⁾ Si noti che l'inserimento nel certificato delle indicazioni *sub c)* era stato suggerito, proprio al fine indicato nel testo, da TEN WOLDE, *Will professionals in other countries*, cit., 510.

⁽¹⁴⁾ Uno studio sulle prospettive di armonizzazione in questo settore è stato recentemente predisposto, su incarico del Parlamento europeo, da FIORINI, *Which Legal Basis for Family Law? The Way Forward*, 2012, in www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=83570.

⁽¹⁵⁾ Sulle conseguenze che i conflitti fra legge del regime matrimoniale e legge del foro, in merito alla qualificazione o meno di un accordo come conven-

flitto del Paese in cui il certificato verrà utilizzato potrebbero rinviare in materia di regime patrimoniale della famiglia alla legge di uno Stato diverso e condurre, quindi, ad una determinazione delle quote ereditarie differente da quella effettuata nel certificato.

Allora, se non si vuole vanificare la presunzione di esattezza del contenuto del certificato stabilita nell'art. 69, deve concludersi che in questo caso le regole di conflitto di uno Stato membro risultano imposte ad un altro Stato⁽¹⁶⁾.

Gli elementi successivi integrano l'oggetto proprio della certificazione, al quale vanno riferiti i relativi effetti⁽¹⁷⁾.

Si tratta, innanzitutto, del titolo della successione e del fondamento dei diritti e/o dei poteri dei «beneficiari»: la disposizione testamentaria a loro favore; il legame di parentela o di *coniugio* col defunto, rilevante nella successione legittima; il decreto di nomina dell'amministratore dell'eredità e così via dicendo.

Vanno indicati, per evidenti ragioni, anche gli atti di accettazione e di rinuncia all'eredità. Lo stesso dicasi, anche in mancanza di una previsione espressa, per il rifiuto del legato e per il rifiuto della nomina ad esecutore testamentario. Si dovrà precisare, inoltre, l'eventuale natura beneficiata dell'accettazione dell'eredità, per le restrizioni che ne conseguono ai poteri dell'erede (restrizioni che vanno riportate nel certificato, a norma dell'art. 68, lett. *n*).

Occorre determinare, poi, quanto spetta ad ogni erede o legatario: la quota ereditaria di ciascun erede, e, se necessario, i diritti e/o beni

zione matrimoniale, possono produrre sul contenuto del certificato, v. JACOBY, *Le certificat successoral européen*, cit., 32 s.

⁽¹⁶⁾ In arg. v. MAX PLANCK INSTITUTE, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., 527 s., 674 e 699 s.

⁽¹⁷⁾ Il regolamento non prevede la possibilità che venga emesso un certificato parziale, diversamente da quanto faceva l'art. 39 della «Proposta». Ritengono, però, che sia tuttora possibile il rilascio di un certificato parziale, relativo ad esempio ad un solo erede o ad un legato o ancora all'amministrazione dell'eredità: PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, cit., 738 e SÜß, *Das Europäische Nachlasszeugnis*, cit., 740 s.

assegnati agli eredi direttamente dal testatore⁽¹⁸⁾; i beni o diritti attribuiti ad ogni legatario.

Il certificato deve menzionare le eventuali restrizioni ai diritti dell'erede, derivanti dal testamento o dalla legge: ad esempio, se sia stato istituito sotto condizione risolutiva; se il lascito sia gravato da un onere o da un legato e così via dicendo. Lo stesso vale per il legatario.

Non rientra fra questi casi, invece, la riducibilità del lascito⁽¹⁹⁾, perché questa menzione comprometterebbe l'affidamento dei terzi sulla correttezza del certificato. I legittimari pretermessi o lesi hanno, piuttosto, l'onere di promuovere l'azione di riduzione, se vogliono evitare che venga emesso un certificato a loro sfavorevole.

Devono essere, infine, precisati i poteri dell'esecutore testamentario e/o dell'amministratore dell'eredità ed i loro limiti, come le restrizioni poste dal testatore al potere di amministrare l'eredità che compete all'esecutore⁽²⁰⁾; la necessità dell'autorizzazione giudiziale per gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dal curatore dell'eredità giacente⁽²¹⁾ o

⁽¹⁸⁾ In arg. v. AMADIO, *L'oggetto della disposizione testamentaria*, nel *Trattato breve delle successioni e donazioni*, diretto da RESCIGNO, coordinato da IEVA, I, 2a ed., Cedam, 2010, 961 ss. e ID., *La divisione del testatore*, *ivi*, II, 205 ss.

⁽¹⁹⁾ *Contra*: JACOBY, *Le certificat successoral européen*, cit., 32 (con riferimento al testo della «Proposta» di regolamento); MAIDA, *Il certificato successorio*, cit., 406 e BARONE, *Il certificato successorio europeo*, in *Notariato*, 2013, 427 ss., spec. 433.

⁽²⁰⁾ Sui compiti dell'esecutore testamentario, v. CUFFARO, *Gli esecutori testamentari*, nel *Trattato Rescigno*, 6, *Successioni*, II, 2a ed., Utet, 1997, 351 ss., spec. 362 ss.; BONILINI, *L'esecutore testamentario*, nel *Trattato di dir. delle successioni e delle donazioni*, diretto da BONILINI, II, *La successione testamentaria*, Giuffrè, 2009, 1855 ss., spec. 1879 ss.; VICARI, *L'esecutore testamentario*, nel *Trattato breve delle successioni e donazioni*, diretto da RESCIGNO, cit., 1307 ss., spec. 1318 ss.

⁽²¹⁾ In arg. v. DI LORENZO, *L'eredità giacente*, nel *Trattato di dir. delle successioni e delle donazioni*, diretto da BONILINI, I, *La successione ereditaria*, Giuffrè, 2009, 1177 ss., spec. 1189 s. e LIPARI, *L'eredità giacente*, nel *Trattato breve delle successioni e donazioni*, diretto da RESCIGNO, cit., 431 ss., spec. 459 ss.

dagli amministratori indicati negli artt. 641-643 cod. civ. (per questi ultimi, in virtù del rinvio disposto dall'art. 644 cod. civ. alla disciplina dell'eredità giacente)⁽²²⁾ e per la vendita dei beni ereditari che non si possono conservare, che il chiamato può compiere a norma dell'art. 460, comma 2^o, cod. civ.⁽²³⁾ e così via dicendo.

8. COPIE DEL CERTIFICATO. PROCEDURE DI RICORSO. L'autorità conserva l'originale del certificato e ne rilascia copie autentiche a chiunque dimostri di avervi interesse. Potrebbe trattarsi, quindi, anche di soggetti che non sarebbero legittimati a chiedere il rilascio del certificato, ad esempio i creditori che vogliono pignorare un bene indicato nel certificato medesimo come spettante – a titolo di eredità o di legato – al proprio debitore.

Le copie autentiche hanno una durata limitata, di sei mesi dalla data del rilascio⁽²⁴⁾, ma gli interessati possono chiederne una proroga (art. 70).

Entro questo periodo di tempo la copia può fondare, però, un acquisto in buona fede dei terzi ai sensi dell'art. 69, § 4, anche se nel frattempo il certificato sia stato modificato o revocato.

Competente a decidere sulla rettifica, la modifica o la revoca del certificato previste dall'art. 71 è la stessa autorità che l'ha emesso. Quest'ultima può anche decidere, su richiesta di parte, di sospendere gli effetti nelle more del procedimento di modifica o di revoca, se sussistono esigenze cautelari⁽²⁵⁾.

In particolare, l'autorità modifica il certificato quando ha accertato che singoli elementi di esso non corrispondono al vero: ad un erede spetta una quota ereditaria diversa da quella determinata; un bene indicato come oggetto di legato spetta invece all'erede e così via dicendo. La modifica potrebbe pure consistere nell'aggiunta di menzioni che sono state omesse, come delle restrizioni ai diritti dell'erede.

Invece, il certificato viene revocato se sono addotti elementi che, se prospettati prima, avrebbero spinto l'autorità a rifiutarne il rilascio (ad esempio, si scopre l'esistenza di una decisione precedente con cui il contenuto del certificato è in contrasto) oppure se dati successivi dimostrano l'erroneità dell'accertamento in esso contenuto (per esempio, viene accertata in giudizio l'invalidità o la falsità del testamento sulla cui base è stato emesso il certificato).

L'art. 72 prevede, poi, le procedure di ricorso contro le decisioni – di rilascio o di diniego del certificato ovvero relative alla rettifica, modifica o revoca dello stesso o, ancora, alla sospensione degli effetti – adottate dall'autorità adita.

Il ricorso è proposto davanti ad un'autorità giudiziaria dello Stato di cui fa parte l'autorità di rilascio, conformemente alla legge di tale Stato. Quindi, non è possibile in questo caso una delega ad un professionista legale.

Al riguardo, l'art. 78 prevede che gli Stati comunicano alla Commissione, entro il 16.11.2014⁽²⁶⁾, le relative procedure di ricorso, affinché la stessa possa mettere queste in-

⁽²²⁾ Cfr. BIGLIAZZI GERI, *Il testamento*, nel *Trattato Rescigno*, 6, *Successioni*, II, 2a ed., Utet, 1997, 3 ss., spec. 150 s.

⁽²³⁾ Cfr. DI LORENZO, *L'amministrazione del patrimonio ereditario prima dell'acquisto. I poteri del chiamato*, nel *Trattato di dir. delle successioni e delle donazioni*, diretto da BONILINI, I, *La successione ereditaria*, Giuffrè, 2009, 1157 ss., spec. 1171 s.

⁽²⁴⁾ È stato esteso, in questo modo, il periodo di validità delle copie, che nella «Proposta» era stato fissato originariamente in tre mesi.

⁽²⁵⁾ La sospensione degli effetti dovrà essere, presumibilmente, annotata sull'originale del certificato. Di quest'avviso, BONOMI, *Il regolamento europeo sulle successioni*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2013,

293 ss., spec. 322. Ai casi di sospensione degli effetti del certificato indicati nel regolamento (art. 73, § 1, lett. a) va aggiunto quello del legittimario leso, che abbia proposto l'azione di riduzione solo dopo il rilascio del certificato. È evidente, infatti, che la tutela che la legge gli riconosce sarebbe vanificata se egli dovesse attendere il giudicato per poter impugnare il certificato ed ottenere così la sospensione dei relativi effetti. Difatti, i detentori del certificato potrebbero utilizzarlo, nel frattempo, per ricevere beni o pagamenti o per disporre di beni dell'eredità.

⁽²⁶⁾ Questo termine ha sostituito quello più breve del 16 gennaio 2014 con la *Rettifica del regolamento (UE) n. 650/2012* ecc., in *G.U.U.E.* serie L n. 344 del 14.12.2012, 3.

formazioni a disposizione dei cittadini comunitari, nei modi previsti dal regolamento.

9. EFFETTI DEL CERTIFICATO: LIMITI DELLA DISCIPLINA. Gli effetti del certificato sono automatici, ossia si applicano in tutti gli Stati membri senza che occorra fare ricorso ad alcun tipo di procedimento (art. 69, § 1). Essi sono, altresì, uniformi, conformemente allo scopo di incrementare la certezza del diritto, proprio di questo istituto⁽²⁷⁾.

Si noti, però, che l'efficacia del certificato è limitata, sul piano territoriale, dalla circostanza che Danimarca, Regno Unito e Irlanda – non essendo soggetti al regolamento – non ne riconoscono gli effetti. Non si è, perciò, potuta soddisfare l'esigenza (rilevata dagli studi preparatori del regolamento) di dotare gli amministratori dell'eredità, nominati in Inghilterra o in Irlanda, dove detta nomina è obbligatoria, di un titolo per giustificare i propri poteri negli Stati in cui gli eredi diventano proprietari dei beni ereditari a partire dall'apertura della successione e, viceversa, di conferire agli eredi medesimi un titolo per entrare in possesso dei beni ereditari che si trovano in Inghilterra o in Irlanda.

Secondo un'opinione, il certificato è un atto pubblico *sui generis*⁽²⁸⁾. Ci sembra che esso

⁽²⁷⁾ Cfr. HESS-MARIOTTINI-CAMARA, *Regulation (EC) n. 650/2012 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession. Note*, 2012, spec. 22, in www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201212/20121220ATT58404/20121220ATT58404EN.pdf. Sugli effetti del certificato v., oltre ai contributi citati *infra* nelle note, JACOBY, *Le certificat successoral européen*, cit., 34; RECHBERGER, *Das EUROPÄISCHE NACHLASSZEUGNIS UND SEINE WIRKUNGEN*, in *Österreichische Juristen Zeitung*, 2012, 14 ss.; DUTTA, *Das neue internationale Erbrecht der Europäischen Union – Eine erste Lektüre der Erbrechtsverordnung*, in *Zeitschrift für das gesamte Familienrecht*, 2013, 4 ss., spec. 15; Süß, *Das Europäische Nachlasszeugnis*, cit., 745 ss.

⁽²⁸⁾ Cfr. PEROZ, *Vers une simplification du règlement des successions internationales pour la pratique notariale*, in *Semaine Juridique Notariale*, 2009, n. 43-44, 5 ss., spec. 6; REYNIS, *Le certificat successoral*, cit., 771 e BARONE, *Il certificato successorio*, cit., 433.

costituisca, piuttosto, una «decisione» ai sensi dell'art. 3, § 1, lett. g), regolamento, considerato che è tale anche quella emessa in un procedimento non contenzioso (cons. n. 59) e che nella nozione di «organo giurisdizionale» – competente, appunto, ad emettere una decisione in materia di successioni – rientrano anche i professionisti legali che agiscono su delega dell'autorità giudiziaria (cfr. art. 3, § 2). Questa interpretazione è confermata dal fatto che i notai, se fossero inseriti nell'elenco delle autorità preposte ad emettere il certificato, sarebbero vincolati dalle norme di competenza previste dal regolamento, al pari di quando emettono decisioni nell'esercizio di una funzione giurisdizionale, destinate a circolare nell'Unione Europea secondo la disciplina del regolamento (cons. n. 22).

Inoltre, il certificato non garantisce, fino a querela di falso, la veridicità di quanto il pubblico ufficiale attesta dichiarato dalle parti o dalle stesse compiuto in sua presenza né l'autenticità della loro firma, come fa, invece, l'«atto pubblico», a norma del testo del regolamento (cfr. cons. n. 62 e art. 3, § 1, lett. i), e del nostro codice civile. Esso contiene, piuttosto, un giudizio del pubblico ufficiale medesimo sull'assetto della successione, espresso a conclusione di un procedimento di accertamento di carattere sommario, riconducibile alla volontaria giurisdizione⁽²⁹⁾. Se reso dal giudice, avrà, nel nostro ordinamento, la forma del decreto, come il certificato d'eredità o di legato emesso nelle province italiane sottoposte al sistema tavolo.

Il certificato contiene un accertamento dei diritti e/o dei poteri dei beneficiari (eredi, lega-

Si interroga sul punto anche PASQUALIS, *Successioni, certificato di eredità e circolazione in Europa dell'atto pubblico notarile*, in *Notariato*, 2012, 495 ss., spec. 497.

⁽²⁹⁾ Si noti che il certificato successorio europeo esprime un'attività di certificazione solo «in senso improprio», perché non mette in circolazione dati già risultanti da registri pubblici o comunque acquisiti dalla pubblica amministrazione. Cfr. SALA, voce «Certificati e attestati», nel *Digesto disc. pubbl.*, II, Utet, 1987, 536 ss., spec. 538 s. e GIACCHETTI, voce «Certificazione, I, Dir. amm.», in *Enc. giur. Treccani*, VI, Ed. Enc. it., 1988, spec. 3.

tari, esecutori testamentari o amministratori dell'eredità), che non ha forza di giudicato⁽³⁰⁾. Infatti, chi vi ha interesse potrà sempre chiederne la revoca o la modifica, senza limiti di tempo.

Il certificato determina, quindi, una presunzione della titolarità dello *status* e/o dei poteri in esso accertati, che ha natura relativa e produce un'inversione dell'onere della prova. Colui che contesti la veridicità del contenuto del certificato ha, infatti, l'onere di impugnarlo nei modi previsti dagli artt. 71 e 72 e di provare, nel relativo procedimento, l'inesattezza delle informazioni incluse nel certificato medesimo.

Nel cons. n. 71 è precisato che il certificato produce (solo) effetti probatori. Tuttavia, analizzando le norme dettate per proteggere i terzi che abbiano agito sulla base delle informazioni contenute nel certificato, si nota che esso produce anche importanti effetti sostanziali.

Infatti, in base all'art. 69, § 3, il debitore del defunto che, confidando nell'esattezza del contenuto del certificato, abbia effettuato un pagamento alla persona che nello stesso era indicata come legittimata a riceverlo, è considerato avere effettuato questo pagamento, appunto, ad una persona effettivamente legittimata a riceverlo.

Questo vuol dire che si crea una nuova figura di «creditore apparente», ossia colui che è indicato nel certificato come legittimato a ricevere il pagamento; il debitore che ha pagato nelle sue mani è liberato dal proprio debito, secondo il meccanismo indicato nell'art. 1189 cod. civ. Mentre colui che risulti, per successivo accertamento giudiziale, essere l'effettivo creditore (erede o legatario) dovrà rivalersi nei confronti di colui che ha ricevuto il pagamento.

Analogamente è a dirsi per il soggetto che consegni beni ereditari al detentore del certificato.

L'effetto estintivo dell'obbligazione di pagare o di consegnare sarà impedito soltanto dalla successiva prova – in un giudizio contenzioso proposto da chi sia l'effettivo erede o legatario

– della mala fede (o della grave negligenza) di colui che ha adempiuto a favore del detentore del certificato.

Quindi, l'effetto del certificato è forte, sul piano sostanziale. Tuttavia, esso è limitato dalla mancanza di esecutività. Dispone, infatti, il cons. n. 71 che il certificato «Non dovrebbe essere di per sé un titolo esecutivo». Pertanto, il detentore del certificato non può servirsene per avviare l'esecuzione forzata contro il debitore del defunto ed ottenere così il rilascio o la consegna forzata dei beni ovvero il pagamento delle somme che gli spettano. Egli ha, invece, l'onere di procurarsi un titolo esecutivo nello Stato in cui deve essere effettuato l'adempimento in suo favore.

Nel relativo procedimento la produzione del certificato potrà costituire, però, una prova idonea della legittimazione del soggetto a ricevere l'adempimento in base alla legge applicabile alla successione e spetterà al debitore confutare detta pretesa.

È evidente, perciò, che il certificato riduce, ma non elimina il rischio che l'erede o il legatario debbano attivare un nuovo procedimento per entrare in possesso di beni ereditari che si trovano in un altro Stato.

Stando così le cose, sembra contraddittorio aver negato ai terzi il diritto di pretendere una prova diversa dal certificato europeo – prova che, se consistente in una decisione o in un atto pubblico, potrebbe avere effetti esecutivi in un altro Stato con la procedura prevista dal regolamento – e consentito loro, nel contempo, di rifiutarsi di adempiere nelle mani del detentore del certificato fino a quando questi non si sia munito di un titolo esecutivo. In questo modo, l'efficacia del certificato finisce col dipendere dalla volontà di collaborazione dei soggetti a cui è esibito.

Possono formularsi alcune riserve anche con riferimento alla protezione riconosciuta al terzo che abbia acquistato un bene da colui che nel certificato era indicato come legittimato a disporne. In questo caso, si presume che il terzo abbia acquistato da persona dotata del potere di disporre del bene, salvo che se ne provi la mala fede o la grave negligenza (art. 69, § 4).

Nel cons. n. 71 è detto che «non dovrebbe» essere il regolamento a determinare se l'acquisto della proprietà da parte di un terzo sia o

⁽³⁰⁾ Del medesimo avviso, MAIDA, *Il certificato successorio*, cit., 406 e BONOMI, *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., 322.

meno efficace. Quindi, questo aspetto dovrebbe essere regolato dalla legge nazionale.

Ad un esame più approfondito, si vede, però, che questa fattispecie introduce nel nostro ordinamento un nuovo caso di acquisto *a non domino*: il terzo che ha acquistato un bene da colui che nel certificato successorio europeo era indicato come legittimato a disporne si vede attribuito il diritto nonostante la carenza di legittimazione dell'alienante⁽³¹⁾.

Proprio ricorrendo alla teoria degli acquisti *a non domino*, si nota che la fattispecie dell'acquisto dal detentore del certificato europeo si compone dei seguenti elementi costitutivi:

a) un titolo di acquisto idoneo al trasferimento o alla costituzione di un diritto reale o personale di godimento sul bene;

b) un'investitura formale della legittimazione dell'alienante, costituita, appunto, dal certificato;

c) la buona fede del terzo.

È vero che l'art. 69, § 4, prospetta la mala fede o la grave negligenza del terzo come fattori che impediscono l'acquisto in suo favore. Tuttavia, ciò non vuol dire che la buona fede non sia elemento costitutivo della fattispecie, bensì soltanto che non è necessario darne la prova in giudizio⁽³²⁾. In altre parole, la mancanza della buona fede «impedisce» sin dall'origine il perfezionamento dell'acquisto, ma grava sul vero erede o sul vero legatario l'onere di fornire la relativa prova in un successivo giudizio contenzioso.

Sotto questo aspetto, la fattispecie si differenzia, come si vedrà, dall'acquisto dall'erede apparente disciplinato dall'art. 534 cod. civ.

La tutela a favore del terzo opera, inoltre, a prescindere dal possesso dei beni ereditari e dalla natura, onerosa oppure gratuita, del suo

⁽³¹⁾ Sul concetto di acquisto *a non domino*, v. MENGONI, *Gli acquisti «a non domino»*, 3a ed., Giuffrè, 1975, 1 ss.; ID., voce «Acquisto *a non domino*», in *Digesto IV ed., Disc. priv., sez. civ.*, I, Utet, 1987, 69 ss.; MESSINETTI, voce «Acquisto *a non domino*», in *Enc. del dir., Agg.*, III, Giuffrè, 1999, 24 ss.

⁽³²⁾ Cfr. PUGLIATTI, *La trascrizione*, nel *Trattato Cicu-Messineo*, XIV-I, 1, *La pubblicità in generale*, Giuffrè, 1957, spec. 260 ss., con riferimento agli acquisti *a non domino* derivativi.

titolo di acquisto. Si tratterà, solitamente, di un contratto, ma potrebbe anche essere un atto unilaterale⁽³³⁾.

È necessario, però, che (non considerando il difetto di legittimazione del detentore del certificato) il titolo d'acquisto del terzo sia esente da vizi⁽³⁴⁾. Non vi sarebbe ragione, infatti, di accordargli una tutela che non spetterebbe neanche a chi avesse acquistato dall'effettivo erede o legatario.

Inoltre, l'acquisto del terzo non è protetto dal certificato se un soggetto contesti la natura ereditaria del bene o del diritto che ne è oggetto, sostenendo cioè che non era del defunto, ma di sua proprietà⁽³⁵⁾. Anche in questo caso non c'è motivo di tutelare il terzo che acquisti dal titolare del certificato in misura maggiore che se acquistasse dall'erede o dal legatario veri. Si aggiunga che il cons. n. 71 esclude che gli effetti probatori del certificato possano estendersi ad elementi non disciplinati dal regolamento, come, appunto, «la questione se un determinato bene appartenesse o meno al defunto». In altre parole, l'ambito di applicazione della norma è limitato al conflitto fra il terzo acquirente dal detentore del certificato ed il vero erede o legatario e non comprende, invece, il conflitto fra il terzo e colui che rivendichi, ad altro titolo, la proprietà del bene⁽³⁶⁾.

⁽³³⁾ Manca, infatti, nella disciplina europea, quel riferimento alle «convenzioni», che rende controversa l'applicabilità della tutela prevista dall'art. 534 cod. civ. al beneficiario di un atto unilaterale. Favorevole, MENGONI, *Gli acquisti «a non domino»*, cit., 183. Contrari, BUSNELLI, voce «Erede apparente», in *Enc. del dir.*, XV, Giuffrè, 1966, 198 ss., spec. 205 e BARGELLI, *L'erede apparente*, nel *Trattato di dir. delle successioni e delle donazioni*, diretto da BONILINI, I, *La successione ereditaria*, Giuffrè, 2009, 1473 ss., spec. 1482.

⁽³⁴⁾ Si possono estendere al caso in esame i rilievi formulati dagli interpreti riguardo alla fattispecie dell'acquisto dall'erede apparente. In arg. v. MENGONI, *Gli acquisti «a non domino»*, cit., 183 ss. e 236 ss.

⁽³⁵⁾ Del medesimo avviso, MAIDA, *Il certificato successorio*, cit., 420.

⁽³⁶⁾ Questa interpretazione è pacifica con riferimento all'acquisto dall'erede apparente. Cfr. FERRI, *Successioni in generale*, nel *Commentario Scialoja-Branca*, Zanichelli-Foro it., 1968, sub art. 534, 216;

Tale conflitto verrà risolto, allora, in base alle norme di diritto internazionale privato dei singoli Stati, applicabili nel caso concreto.

La disciplina che protegge l'acquirente dal detentore del certificato europeo va coordinata con le norme nazionali sulla pubblicità dei diritti sui beni. Infatti, gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di un diritto su un bene negli appositi registri di uno Stato membro sono esclusi dal campo d'applicazione del regolamento, a norma dell'art. 1, § 2, lett. *l*). Questo vuol dire che questi aspetti – ad esempio la natura costitutiva o dichiarativa della pubblicità – non sono regolati dalla legge applicabile alla successione in virtù del regolamento, ma dalla legge dello Stato in cui è tenuto il registro. Per i beni immobili si tratterà della *lex rei sitae* (cfr. cons. n. 18 reg. UE n. 650/2012 e art. 55, l. 31.5.1995, n. 218, *Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*).

Quindi, sia colui che nel certificato risulti indicato come erede o come legatario sia il terzo che intenda acquistare da questo soggetto un immobile ereditario, se vogliono essere sicuri che il proprio acquisto abbia effetto, devono inserirlo negli appositi registri dello Stato in cui si trova il bene.

Questo problema ha spinto il legislatore europeo a stabilire che il certificato è titolo idoneo per l'iscrizione dei beni della successione nel registro di uno Stato membro⁽³⁷⁾ (art. 69,

ASTUNI, nel *Commentario Gabrielli, Delle successioni*, a cura di CUFFARO-DELFINI, Utet, 2009, *sub* art. 534, 492 ss. (spec. 496).

⁽³⁷⁾ Ritiene BONOMI, *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., 322 che lo Stato del registro non possa rifiutare l'iscrizione se il certificato europeo sia «sostanzialmente equivalente al titolo richiesto dalla legislazione interna». Con riferimento al nostro ordinamento, PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, in *Famiglia e successioni*, Liber amicorum per Dieter Henrich, II, Giappichelli, 2012, 215 ss., spec. 222, ritiene – come ribadito anche in ID., *Il certificato successorio europeo*, in *Eur. e dir. priv.*, cit., 739 s. – che il certificato sostituisca, ai fini della trascrizione nei registri immobiliari, sia l'accettazione dell'eredità sia il certificato di morte e l'estratto del testamento. Invece JACOBY, *Acte de notoriété ou certificat successoral européen*, in *Semaine Juridique Notariale*, 2012, n. 25, 65 ss., spec. 70 esclude che il certificato presenti i requisiti richiesti dalla legge

§ 5). Tuttavia, quest'ultimo ha facoltà di richiedere documenti aggiuntivi, in base alla propria legge. Infatti, anche i requisiti concernenti l'iscrizione di un diritto nei registri nazionali dei beni, come già visto per i relativi effetti, sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (cfr. art. 1, § 2, lett. *l*) e conseguentemente sottoposti alla legge dello Stato che tiene il registro.

Deve ritenersi sottratta alla disciplina del regolamento anche la fattispecie del conflitto fra più acquirenti del medesimo bene dal detentore del certificato. In questo caso, la successione rappresenta il titolo dell'acquisto del dante causa, ma il contrasto riguarda più acquirenti *inter vivos* e rientra, pertanto, nella materia dei conflitti relativi a diritti reali.

10. RAPPORTI TRA PROTEZIONE DEL TERZO CHE HA CONFIDATO NEL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO E PROTEZIONE DELL'AVENTE CAUSA DALL'EREDE O DAL LEGATARIO APPARENTE.

Le regole che proteggono i terzi che hanno confidato nel certificato successorio europeo si inseriscono in un sistema, come il nostro, che tutela l'acquisto in buona fede dall'erede apparente. Dispone, infatti, l'art. 534, comma 2°, cod. civ. che: «Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente, dai terzi i quali provino di aver contrattato in buona fede».

Qualora l'atto abbia riguardato, però, beni immobili o mobili registrati, questa regola va coordinata con i principi sulla pubblicità. Perciò, la tutela riferita si applica solo se l'acquisto dell'eredità da parte dell'erede apparente e l'acquisto del terzo siano stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell'acquisto da parte del vero erede o legatario oppure alla trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede apparente (art. 534, comma 3°). La ragione di questa prescrizione è evidente: nel conflitto con il vero titolare del diritto, il terzo non merita di essere tutelato, se dalla consultazione dei registri immobiliari avrebbe potuto

francese per l'iscrizione di un trasferimento immobiliare nei relativi registri. Sull'uso del certificato per l'iscrizione nel registro fondiario tedesco, v. Süß, *Das Europäische Nachlasszeugnis*, cit., 748 s.

appurare che il titolo del suo dante causa era oggetto di contestazione.

Se poi la trascrizione della domanda con la quale si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte sia stata eseguita dopo cinque anni dalla trascrizione dell'acquisto medesimo, la sentenza che la accolga non è opponibile al terzo di buona fede che, in base a un titolo trascritto o iscritto prima della trascrizione della domanda, abbia acquistato a qualunque titolo diritti dall'erede o dal legatario apparenti (art. 2652, n. 7, cod. civ.).

In questo caso, fulcro della tutela è la trascrizione dell'acquisto dell'erede o del legatario apparenti⁽³⁸⁾. Quando essa sia stata effettuata, il terzo è protetto anche se ha acquistato il bene a titolo gratuito.

L'art. 534, comma 2°, non menziona – diversamente dall'art. 2652, n. 7 – il terzo che abbia acquistato dal legatario apparente, ma è a lui applicabile in via analogica⁽³⁹⁾.

Invece, le norme riferite non si applicano all'acquisto dall'esecutore testamentario o dall'amministratore apparenti, diversamente da quelle del regolamento.

Un coordinamento fra lo strumento del certificato d'eredità e l'istituto dell'apparenza ereditaria è già realizzato nelle province italiane in cui vige il sistema di pubblicità immobiliare

c.d. tavolare o del Libro Fondiario⁽⁴⁰⁾. Infatti, l'art. 21, comma 2°, r.d. 28.3.1929, n. 499 (*Disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province*) stabilisce che sia erede o legatario apparente o possessore in buona fede di beni ereditari, a norma del codice civile, solo chi ha il certificato di eredità o di legato⁽⁴¹⁾. Dato che, in questi territori, il certificato successorio europeo avrà lo stesso valore del certificato di eredità nazionale, può concludersi che, nei casi in cui la richiesta del certificato è obbligatoria – comprendendo l'eredità beni immobili – sarà erede o legatario apparente solo chi ha uno dei due certificati.

Le sfere d'applicazione della disciplina italiana sugli acquisti dall'erede o dal legatario apparente e della normativa europea si sovrappongono quando un terzo abbia acquistato beni provenienti da una successione transnazionale, che in base al regolamento sia sottoposta alla legge italiana. In questo caso, la vendita di beni ereditari che l'erede o il legatario apparenti compiano all'interno del territorio nazionale sarà sottoposta al regolamento, in virtù della norma secondo cui il certificato – una volta emesso per essere utilizzato in un altro Stato – produce i propri effetti anche nello Stato che l'ha rilasciato, che sarebbe, appunto, l'Italia. Se poi siano passati più di cinque anni dalla trascrizione dell'acquisto dell'erede apparente, il concorso fra le due normative si realiz-

⁽³⁸⁾ Cfr. GAZZONI, *La trascrizione immobiliare*, nel *Commentario Schlesinger*, II, Giuffrè, 1993, sub art. 2648, 138; PENE VIDARI, *La successione legittima e necessaria*, nel *Trattato di diritto civile*, diretto da SACCO, *Le successioni*, 4, Utet, 2009, 145 s. Per un riscontro, v. CASS., 5.7.2012, n. 11305, in *Mass. Giust. civ.*, 2012.

⁽³⁹⁾ Cfr. FERRI, *Successioni in generale*, sub art. 534, cit., 227; BUCELLI-GALLI, *Acquisto dal legatario apparente*, in *Familia*, 2004, 737 ss. (spec. 757). Anche BUSNELLI, voce «Erede apparente», cit., 208 prospetta un'equiparazione delle due figure. *Contra*: GAZZONI, *La trascrizione immobiliare*, II, cit., sub art. 2648, 144, per il carattere eccezionale che egli riconosce a questa disposizione; FERRARIO HERCOLANI, *La trascrizione degli acquisti mortis causa*, *La successione ereditaria*, I, nel *Trattato di dir. delle successioni e delle donazioni*, diretto da BONILINI, Giuffrè, 2009, 1365 ss., spec. 1368, testo e nt. 8. Un'osservazione in tal senso si trova anche in CASS., 28.1.1995, n. 1048, in *Riv. notar.*, 1996, 1287, con nota redazionale.

⁽⁴⁰⁾ Cfr., da ultimo, PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, cit., 745.

⁽⁴¹⁾ In arg. v. GABRIELLI-TOMMASEO, *Commentario della legge tavolare*, 2a ed., Giuffrè, 1999, sub r.d. 28.3.1929, n. 499, art. 21, 160 ss. ed *ivi*, sub artt. 13 ss., 86 ss., una trattazione del relativo certificato d'eredità; GABRIELLI, *La pubblicità immobiliare*, *La parte generale del diritto civile*, 4, nel *Trattato di diritto civile*, diretto da SACCO, Utet, 2012, 192 s. Sul certificato d'eredità nazionale v. anche TOMMASEO, *Il certificato d'eredità: struttura del procedimento e poteri del giudice*, in *Notariato*, 2007, 191 ss.; PADOVINI, *Il certificato di eredità europeo*, nel *Trattato di dir. delle successioni e delle donazioni*, diretto da BONILINI, I, *La successione ereditaria*, Giuffrè, 2009, 1623 ss., spec. 1632 s.; ID., *La pubblicità tavolare*, *Attuazione e tutela dei diritti*, 2, *L'attuazione dei diritti*, in *Diritto civile*, diretto da LIPARI-RESCIGNO, coordinato da ZOPPINI, IV, Giuffrè, 2009, 141 ss., spec. 153.

za anche se il terzo ha acquistato a titolo gratuito.

Entrambe le discipline tutelano il terzo – che abbia fatto giustificato affidamento sulla titolarità del diritto o sulla legittimazione a disporne in capo all'altro contraente – riconoscendo carattere definitivo al suo acquisto⁽⁴²⁾. Tuttavia, mentre l'art. 69, § 4, reg. (UE) n. 650/2012 limita la tutela al terzo che abbia confidato sull'esattezza del contenuto del certificato europeo, l'art. 534, comma 2°, cod. civ. comprende tutti i casi in cui detto affidamento sia stato determinato da circostanze univoche, purché il terzo provi la propria buona fede⁽⁴³⁾.

Potrebbe verificarsi, allora, un conflitto fra l'avente causa dal detentore del certificato successorio europeo e l'acquirente da colui che appariva erede o legatario in base a circostanze diverse, per esempio perché basava il proprio diritto su un testamento, che in realtà era invalido o era stato revocato oppure perché aveva posseduto i beni ereditari dopo l'apertura della successione⁽⁴⁴⁾.

⁽⁴²⁾ Resta impregiudicata la questione, ampiamente discussa riguardo all'acquisto dall'erede apparente, se si tratti di un acquisto a titolo originario oppure a titolo derivativo. Nel senso che l'acquisto dall'erede apparente sia a titolo originario, v. BUSNELLI-BARGELLI, voce «Erede apparente», in *Enc. del dir.*, Agg., V, Giuffrè, 2001, 401 ss., spec. 402 e BARGELLI, *L'erede apparente*, cit., 1477 ss. Invece, MENGONI, *Gli acquisti «a non domino»*, cit., 341 s. ritiene che il diritto sia attribuito al terzo in via di successione al soggetto in danno del quale la tutela opera. Dello stesso avviso, più di recente, ASTUNI, sub *art. 534*, cit., 495 s. Più in generale, sulla distinzione tra acquisti a titolo originario e a titolo derivativo, v. RUFFOLO-DI GIOVANNI, voce «Acquisto del diritto», in *Enc. giur. Treccani*, I, Ed. Enc. it., 1988, spec. 3 ss. ed ivi ulteriori riferimenti.

⁽⁴³⁾ Sulla rilevanza della prova della buona fede, cfr. BUSNELLI, voce «Erede apparente», cit., 204 e BARGELLI, *L'erede apparente*, cit., 1480. In giurisprudenza, v. da ultimo CASS., 4.2.2010, n. 2653, in *Dir. e giust.*, 2010, 182, con nota di PAPAGNI. *Contra* MESSINETTI, voce «Acquisto a non domino», cit., 38 ss., secondo la quale gli elementi oggettivi sui quali si basa l'apparenza ereditaria non hanno un valore autonomo, ma servono a determinare la buona fede dell'acquirente, che, quindi, non va provata, ma è presunta.

⁽⁴⁴⁾ Alcuni casi di apparenza ereditaria sono indi-

È evidente, però, che la tutela accordata dal regolamento sarebbe disattesa se tale conflitto venisse risolto in base alla regola della priorità temporale dell'acquisto. Piuttosto, la disciplina del regolamento prevale su quella interna⁽⁴⁵⁾.

È vero, infatti, che l'uso del certificato europeo è facoltativo, ma solo per chi voglia avvalersene per dimostrare la propria qualità. Il terzo ha l'onere, invece, di domandare il certificato, se la controparte non esibisca – come è sua facoltà in base al regolamento – una prova alternativa della qualità di erede (decisione, atto pubblico o transazione giudiziaria).

La disciplina nazionale mantiene, però, un residuo campo d'applicazione quando il terzo non abbia basato il proprio affidamento sul certificato europeo, ma su un titolo formale che, in base al regolamento, non produca gli stessi effetti del certificato, bensì quelli minori previsti dallo Stato in cui è stato formato. Si pensi all'atto di notorietà o ad un testamento pubblico.

In questi casi, l'effetto che l'atto pubblico straniero potrebbe produrre nel nostro ordinamento sarebbe proprio quello di fondare l'apparenza della qualità di erede o di legatario, che giustifica l'applicazione degli artt. 534 e 2652, n. 7, cod. civ.

Tuttavia, anche nel caso in cui il dante causa abbia esibito il certificato europeo, la protezione del terzo va coordinata con i principi sulla pubblicità immobiliare, a norma dell'art. 534, comma 3°, cod. civ., essendo questo settore escluso, come già detto, dal campo d'applicazione del regolamento. Perciò, il terzo non sarà tutelato se l'acquisto a titolo di erede (o di legatario) del suo dante causa ed il proprio acquisto da quest'ultimo non siano stati trascritti nei registri immobiliari prima della trascrizione a favore del vero erede o legatario.

cati da ASTUNI, sub *art. 534*, cit., 500 s. Invece, per un'ipotesi di legatario apparente, v. BUCELLI-GALLI, *Acquisto dal legatario apparente*, cit., 748.

⁽⁴⁵⁾ Del medesimo avviso: MAIDA, *Il certificato successorio*, cit., 426 s.; BARONE, *Il certificato successorio*, cit., 437; PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, cit., 738 s.